



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL  
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E  
L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.93 DEL  
D. LGS. 163/2006 COME MODIFICATO  
DALL'ART.13 BIS DEL D.L. 90/2014  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  
NELLA LEGGE 114/2014.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 5/11/2015

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 COME MODIFICATO DALL'ART.13 BIS DEL D.L. 90/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 114/2014.**

**ART. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'articolo 93, comma 7bis e seguenti del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), introdotti dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/08/2014, n. 114.
2. Il presente atto stabilisce altresì i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione individuale e liquidazione del fondo di cui al comma precedente, costituito per le attività di progettazione e conduzione di opere o di lavori (definiti dall'art. 3 comma 8 del *codice*) eseguite a cura del personale interno del Comune di San Benedetto del Tronto.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento tutte le attività tecniche e/o amministrative di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti i lavori pubblici per cui è stato necessario svolgere una o più attività di natura grafica, computistica e quant'altro assimilabile all'attività di progettazione.

**ART. 2 – Costituzione del Fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del *codice*, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per i lavori da affidare separatamente all'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali. Le somme destinate non saranno soggette ai ribassi offerte in sede di appalto.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale effettiva di cui al comma precedente viene fissata come in appresso:
  - a) In relazione all'entità dell'opera:
    - 2,00% per importi a base di gara fino a 2.000.000 €.;
    - 1,90% per la quota parte di importo eccedente 2.000.000 €. e fino a 5.000.000 €.;
    - 1,70% per la quota parte di importo eccedente 5.000.000 €. e fino a 10.000.000 €.;
    - 1,50% per la quota parte di importo eccedente 10.000.000 €. e fino a 15.000.000 €.;
    - 1,30% per la quota parte di importo eccedente 15.000.000 €.
  - b) In relazione alla complessità dell'opera:
    - 100% della percentuale prevista nel caso di progettazione riguardante nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi e rifacimenti, manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi e sismici per cui è necessario svolgere una o più attività di natura grafica, computistica e quant'altro necessario per l'attività richiesta;
    - 85% della percentuale prevista nel caso di progettazione riguardante interventi di recupero, restauro e manutenzione straordinaria per cui non è necessario svolgere particolari attività di natura grafica con attività di preventivazione limitata ad un massimo di 5 voci di computo metrico.

**ART. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**

1. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione costituito ai sensi del precedente art. 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le

modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, con i pesi indicati nell'art.6, comma 1, Tabella 2:
  - il responsabile unico del procedimento;
  - il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
  - il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
  - il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
  - i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alla programmazione e gestione delle fasi di affidamento dei lavori, all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato esclusivamente al servizio Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

#### **ART. 4 - Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti di norma con provvedimento del Dirigente del Settore Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente determinato, ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità tecnica del progetto, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico affidato.
3. Il Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.
4. Il personale diverso dal tecnico incaricato che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche provvede, sentito il Responsabile del procedimento, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche se a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno per l'adempimento dei lavori assegnati; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti del progetto.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello comunque interessato al progetto potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore

straordinarie saranno retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'Ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

### **ART. 5 - Prestazioni parziali**

1. Qualora si proceda con l'affidamento parziale o totale di incarichi esterni e vengano affidati al Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Ente uno solo dei livelli di progettazione ovvero di sola direzione dei lavori, la quota da calcolarsi sull'aliquota prevista all'art. 3 comma 1 è la seguente:
  - a) - solo progetto preliminare: ..... 10%;
  - b) - solo progetto definitivo: ..... 30%;
  - c) - solo progetto esecutivo e direzione lavori affidata completamente all'esterno: 50%;
  - d) - solo direzione dei lavori di un progetto affidato completamente all'esterno: .... 50%.
2. Qualora il Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche svolga l'intero procedimento di progettazione e direzione dei lavori, la percentuale prevista all'art. 3 comma 1 verrà considerata al 100% con attribuzione di un valore pari al 50% per la fase di progettazione e al 50% per la fase relativa alla conduzione dei lavori.
3. In caso di prestazioni eseguite parzialmente dall'ufficio, non ricomprese nelle casistiche di cui ai commi precedenti, si procederà detraendo dal compenso spettante per ogni singola fase (progettazione – esecuzione) un'aliquota corrispondente alle lavorazioni svolte dai tecnici esterni incaricati secondo quanto stabilito nella tabella seguente:

**TABELLA n.1**

#### **Modalità di decurtazione del compenso incentivante per incarichi esterni.**

<b>PRESTAZIONE ESTERNA</b>	<b>DECURTAZIONE</b>
Progettazione impiantistica	<b>10%</b>
Progettazione strutturale	<b>7%</b>
Progetto architettonico	<b>20%</b>
Rilievi topografici	<b>2%</b>
Rilievi di edifici	<b>3%</b>
Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e Capitolato speciale d'Appalto	<b>10%</b>
Restituzioni grafiche, rendering, etc.	<b>4%</b>
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	<b>6%</b>
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	<b>12%</b>
Studio di prevenzione incendi	<b>2%</b>
Valutazione d'impatto ambientale	<b>1%</b>
Direzione dei lavori	<b>16%</b>
Contabilità dei lavori	<b>6%</b>
Collaudo statico e/o amministrativo	<b>4%</b>

4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni di cui alla precedente Tabella n.1 relative a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione Comunale, costituiscono economie.

### ART. 6 – Ripartizione individuale dell’incentivo

1. La ripartizione individuale del compenso incentivante di cui all’art. 3, comma 1, eventualmente ridotto per prestazioni non svolte, fra i soggetti che hanno partecipato alla progettazione e condotta di opere pubbliche è effettuata secondo la tabella seguente:

**TABELLA n.2**

**Pesi per la ripartizione individuale del compenso incentivante.**

<b>SOGGETTI</b>	<b>PESO ATTRIBUITO AD OGNI SINGOLA FIGURA</b>
<b>Responsabile unico del procedimento</b>	<b>100</b>
<b>Progettista</b>	<b>100</b>
<b>Responsabile dei lavori</b>	<b>100</b>
<b>Coordinatore sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>100</b>
<b>Collaboratori tecnici diretti alla fase di progettazione</b>	<b>100</b>
<b>Collaboratori tecnici indiretti</b>	<b>50</b>
<b>Altri collaboratori tecnici</b>	<b>25</b>
<b>Direttore dei lavori</b>	<b>100</b>
<b>Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>100</b>
<b>Collaudatore</b>	<b>100</b>
<b>Direttori operativi</b>	<b>100</b>
<b>Ispettori di cantiere</b>	<b>100</b>
<b>Collaboratore amministrativo diretto</b>	<b>75</b>
<b>Collaboratore amministrativo indiretto</b>	<b>25</b>
<b>Altri collaboratori amministrativi</b>	<b>5</b>

2. Qualora i soggetti incaricati svolgano più prestazioni (tra quelle indicate nella tabella 2), la quota di loro competenza è stabilita dalla somma delle singole quote previste per le prestazioni fino ad un massimo di **200** punti.
3. Per effetto di quanto stabilito nella tabella n.2 del presente articolo i compensi individuali dei soggetti incaricati saranno determinati secondo la seguente relazione:

$$\text{Quota individuale} = \frac{\text{Compenso totale netto incentivo} \times \text{Peso totale individuale (max. 200)}}{\text{Somma complessiva dei pesi individuali}}$$

### ART. 7 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali tra il Settore Progettazione Opere Pubbliche dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto e uno o più Uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici saranno regolati da una convenzione che dovrà attenersi ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di un accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle Amministrazioni locali partecipanti in base alla convenzione stipulata.

3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa Amministrazione, il fondo di cui al presente Regolamento da erogare anche al personale degli altri Enti è interamente a carico di questa Amministrazione.
4. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di altro Ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dal Settore Lavori Pubblici per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

#### **ART. 8 – Liquidazione dell'incentivo.**

1. La liquidazione dell'incentivo verrà eseguita con determinazione del Dirigente del Settore ovvero dal Responsabile del Procedimento che dovrà provvedere a redigere il prospetto di liquidazione delle quote individuali secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 *ter* ultimo periodo del codice, il sistema di incentivazione *“non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”*
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

#### **ART. 9 - Spese**

4. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
5. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
6. Il Servizio Amministrativo in merito alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali deve adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere ed ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
7. Qualora uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà e/o sostengano delle spese (**assicurazioni previste di legge e/o altro**) per l'espletamento delle prestazioni, a giudizio del responsabile del procedimento potrà essere corrisposto loro un indennizzo, rimborso o altra somma a titolo di risarcimento delle spese sostenute.

#### **ART. 10 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali**

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 11 - Oneri per la copertura assicurativa**

1. Sono a totale carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e/o condotta delle opere o di lavori pubblici e dei loro collaboratori.

#### **ART. 12 – Penalità**

- 1) Ai sensi del precedente art.4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di

giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,50% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo complessivo del 10%.

- 2) Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al gruppo di progettazione/conduzione.
- 3) Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti per errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, è applicata una penale pari al 1% del maggior costo sostenuto, nel limite massimo di quanto spettante individualmente a ciascun componente del gruppo di progettazione/esecuzione ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.

### **ART. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.